



La Corte conferma l'ammenda di 210 milioni di euro inflitta alla LG Display per la sua partecipazione all'intesa sul mercato dei pannelli LCD

Nel 2010, la Commissione ha inflitto ammende per un importo complessivo di 648,925 milioni di euro a sei produttori coreani e taiwanesi di schermi a cristalli liquidi (LCD) per la loro partecipazione ad un'intesa tra il 2001 ed il 2006¹. I pannelli LCD sono l'elemento principale degli schermi piatti utilizzati nei televisori e nei computer. Una delle ammende più ingenti è stata inflitta alla LG Display per un importo pari a 215 milioni di euro. Nel 2014, il Tribunale ha confermato il contenuto essenziale di tale decisione, pur riducendo di 5 milioni l'ammenda inflitta alla LG Display². La LG Display ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere una maggiore riduzione dell'ammenda³.

Con la sentenza odierna, **la Corte respinge l'impugnazione della LG Display e conferma l'ammenda quale ridotta dal Tribunale all'importo di 210 milioni di euro.**

La LG Display contesta, in sostanza, al Tribunale di avere confermato che la Commissione poteva legittimamente prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'ammenda, le vendite di LCD che la medesima effettuava alle sue società controllanti (la LG Electronics e la Philips), mentre tali vendite non potevano essere state interessate dall'intesa in quanto, in forza delle clausole contrattuali che la legavano a queste ultime nel quadro del loro accordo di impresa comune, tali vendite avevano avuto luogo ad una tariffa preferenziale. La Corte precisa innanzitutto che tali vendite devono essere considerate come vendite effettuate a terzi indipendenti (vendite esterne) e non come vendite realizzate con entità appartenenti ad una medesima impresa (vendite interne)⁴. Infatti, la LG Display non forma un'impresa unica con le sue società controllanti e, pertanto, non costituisce un'impresa integrata verticalmente⁵.

La Corte ritiene poi che correttamente le vendite di LCD effettuate dalla LG Display alle sue società controllanti siano state incluse ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda. Infatti, **l'importo dell'ammenda è determinato unicamente in funzione delle vendite effettuate nel mercato coinvolto dall'infrazione, indipendentemente dalla questione se il prezzo di tali vendite sia stato influenzato o meno dall'intesa.** Non tenere conto del valore delle vendite effettuate alla LG Electronics ed alla Philips per il fatto che la LG Display ha legami strutturali particolari con tali imprese finirebbe per favorire senza giustificazione la LG Display,

¹ Decisione C (2010) 8761 definitivo, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.309 – LCD), una sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 7 ottobre 2011 (GU C 295, pag. 8).

² Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014, LG Display Co. Ltd e LG Display Taiwan/Commissione ([T-128/11](#), v. comunicato stampa [n. 29/14](#)).

³ Anche la Innolux, un altro produttore la cui ammenda iniziale di 300 milioni di euro è stata ridotta a 288 milioni con sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014, Innolux/Commissione ([T-91/11](#), v. comunicato stampa [n. 29/14](#)), ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte. In tale causa, iscritta a ruolo con il numero [C-231/14 P](#), le conclusioni dell'avvocato generale saranno lette il prossimo 30 aprile.

⁴ Per un caso del genere, v. sentenza della Corte del 12 novembre 2014, *Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione* (causa [C-580/12 P](#); v. comunicato stampa n. [148/14](#)).

⁵ Un'impresa integrata verticalmente è una società che raggruppa i diversi stadi della produzione e della distribuzione per una stessa tipologia di prodotti.

consentendole di sottrarsi ad una sanzione proporzionata alla sua importanza sul mercato interessato. Pertanto, anche in assenza di qualsiasi prova che le vendite di LCD da parte della LG Display alle sue società controllanti siano state interessate dall'infrazione, tali vendite possono comunque essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda, dato che sono state effettuate nel mercato coinvolto dall'infrazione.

Per quanto riguarda l'immunità parziale dalle ammende di cui la LG Display ritiene di dover fruire per il 2005, la Corte constata che, come ha rilevato il Tribunale, tale immunità non poteva essere concessa in quanto **le informazioni fornite dalla LG Display** (ossia che l'intesa si era protratta nel 2005) **riguardavano fatti che non erano in precedenza ignorati dalla Commissione** (poiché un'altra impresa, la Samsung, aveva fornito in precedenza elementi di informazione a tale riguardo). È pertanto ininfluenza che la decisione della Commissione si basi con maggiore frequenza sulle prove fornite dalla LG Display che sugli elementi rivelati anteriormente dalla Samsung.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582